FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795
Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it

STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

COMUNICATO UFFICIALE N° 108 DEL 19 FEBBRAIO 2014

1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 17 febbraio 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv.	Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
- Avv.	Maurizio	RODINO'	COMPONENTE;
- Avv.	Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;
in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Federale Avv. Antonio Quintieri;
in rappresentanza dell'A.I.A.-C.R.A.: Sig.Vincenzo Nicoletti.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 20 a carico di:
1) RUSSO Francesco, calciatore tesserato per l'A.S. Bagaladi; 2) RICCIARDI TRIMBOLI Francesco, calciatore tesserato, all'epoca dei fatti, per l'A.S.D. S. Venere Gallina; 3) NOCERA Francesco, Presidente, all'epoca dei fatti, dell'A.S.D. S. Venere Gallina; 4) la società A.S. BAGALADI; 5) la società A.S.D. S. VENERE GALLINA; per rispondere:
il Primo e il secondo: -della violazione dei principi di correttezza, lealtà e probità nonché del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali di cui dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. per aver tenuto, al termine della gara BAGALADI - S. VENERE GALLINA del 2.2.2013, valevole per il Campionato Provinciale di IIIa Categoria, girone "I", un comportamento violento come meglio individuato nella parte motiva da intendersi come di seguito ritrascritta;
il terzo: -della violazione dell'art. 1, comma 3, del C..G.S. per non essersi presentato innanzi alla Procura Federale, Organo della Giustizia Sportiva, nonostante sia stato convocato per tre volte;
la quarta: -a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, comma 2, del C.G.S., in virtù di quanto ascritto al suo tesserato RUSSO Francesco;
la quinta: - a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., in virtù di quanto ascritto al suo Presidente NOCERA Francesco nonché per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in virtù di quanto ascritto al suo tesserato Francesco RICCIARDI TRIMBOLI.

IL DEFERIMENTO

Con nota del 10.12.2013 n.2918/713pf12-13/GR/mg, il Vice Procuratore Federale,
letti gli atti del procedimento n.713pf12-13 di cui alla relazione d'indagine del collaboratore della Procura federale Dott. Francesco De Domenico in data 26.11.2013;
Premesso che:
-il Presidente del Comitato Regionale Calabria della L.N.D., con nota del 12.02.2013, prot. SR/UP, faceva pervenire alla Procura Federale stralcio del C. U. n.48 della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria, referto della gara BAGALADI - S. VENERE GALLINA del 2.2.2013
completo di supplemento, esposto in data 5.2.2013 dell'A.S.D.S. VENERE GALLINA e fogli censimento, per la stagione 2012-13, dell'A.S. BAGALADI e dell'A.S.D. S. VENERE GALLINA;
- dalla lettura dei suddetti atti si apprendeva che il G.S. presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 48 del 7.2.2013, a seguito di una rissa verificatasi al termine della gara BAGALADI - S. VENERE GALLINA del 2.2.2013, valevole per il Campionato Provinciale di III^ Categoria, girone "I", ordinava la trasmissione degli atti alla Procura Federale

"affinché, ove ritenuto opportuno, svolga ulteriori mirati accertamenti anche di ausilio alle indagini che i Carabinieri andranno a svolgere per i fatti violenti avanti detti";
-dalla lettura completa del predetto provvedimento, del referto e del supplemento redatto e sottoscritto dall'arbitro della gara, sig. Leonardo Sgro', e dell'esposto del 5.2.2013 del Presidente dell'A.S.D. S. VENERE GALLINA, Sig. Francesco NOCERA, si apprendeva che al termine della gara in questione, da un cancello posto dietro le panchine, inizialmente chiuso e poi lasciato aperto, facevano ingresso sul terreno di gioco circa una trentina di sostenitori del BAGALADI che scatenavano una rissa, alla quale prendevano parte anche alcuni calciatori e dirigenti della compagine di casa, nei confronti dei calciatori della squadra ospite determinando, cosi, anche il ricorso al pronto soccorso ospedaliero per il giocatore del S. VENERE GALLINA, Sig. Sebastiano Lobianco, che nell'occasione riportava la frattura delle ossa nasali;
-in merito a quanto refertato dal Direttore di Gara, il G.S. presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria sanzionava comunque il BAGALADI con la squalifica del terreno di gioco per due giornate e con 200,00 euro di ammenda, oltre ad assumere provvedimenti disciplinari nei confronti di alcuni tesserati individuati;
Considerato che:
-l'attività istruttoria posta in essere da quest'Ufficio è consistita nell'acquisizione dei documenti messi a disposizione dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, nell'acquisizione di documentazione inerente le Società coinvolte presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria della L.N.D. e nell'audizione di alcuni tesserati quali l'arbitro della gara Sig. Leonardo SGRO', il Presidente del BAGALADI Sig. Antonino DIELI, il calciatore dell'A.S. BAGALADI Sig. Francesco RUSSO, il Sig. Francesco RICCIARDI TRIMBOLI e il Sig. Sebastiano LO BIANCO, all'epoca dei fatti entrambi tesserati del S. VENERE GALLINA quali calciatori, nel mentre non era possibile ascoltare il Presidente della Società S. Venere Gallina, Sig. Francesco NOCERA, in quanto lo stesso, convocato per ben tre volte, riteneva di non dover comparire giustificando solo la prima assenza;
-il Sig. Leonardo SGRO', sentito da quest'Ufficio il 26.03.2013, confermava integralmente il suo referto e il supplemento da lui redatto spiegando di non essere in grado di identificare chi partecipò alla rissa in quanto, temendo per la sua incolumità, in quanto insultato da un dirigente del BAGALADI, poi punito dal G.S., era rientrato velocemente negli spogliatoi;
- il Presidente del BAGALADI, Sig. Antonino DIELI, sentito il 24.07.2013, sminuiva la portata della rissa, sosteneva che alla stessa avessero partecipato sostenitori e giocatori di entrambe le squadre, confermava che l'arbitro non poteva aver visto granché in quanto rientrato velocemente negli spogliatoi e, previa consegna all'Ufficio di una breve memoria, concludeva affermando che non era in grado di identificare chi avesse colpito il calciatore LO BIANCO che peraltro non aveva riportato gravi conseguenze tanto che era stato schierato regolarmente in campo nella gara successiva;
-il calciatore dell'A.S. BAGALADI, Sig. Francesco RUSSO, audito il 9.11.2013, riferiva che al termine della gara, mentre si avviava verso gli spogliatoi, era stato raggiunto dal calciatore n. 9 del S. VENERE GALLINA, Francesco RICCIARDI, che lo colpiva con uno schiaffo tra il collo e la nuca che non gli procurava nessun danno e quindi, senza reagire, si allontanava non accorgendosi di quello che stava succedendo in campo;
-il Sig. Francesco RICCIARDI TRIMBOLI, tesserato, all'epoca dei fatti, per il S. VENERE GALLINA quale calciatore e attualmente non tesserato, sentito il 31.10.2013, rappresentava che al termine della gara, quando l'arbitro aveva fischiato la fine dell'incontro, egli si trovava ancora a terra per un fallo subito e, rialzandosi, si era diretto subito verso gli spogliatoi senza provocare nessuno ma notando la presenza, sul terreno di gioco, di tantissimi sostenitori del BAGALADI entrati da un cancello rimasto aperto che lo aggredivano e lo accompagnavano con calci e spintoni fino alla porta dello spogliatoio dove rientrava senza reagire all'aggressione;
-il Sig. Sebastiano LO BIANCO, all'epoca dei fatti calciatore del S. VENERE GALLINA e attualmente tesserato per Società non affiliata alla FIGC, audito anch'esso il 31.10.2013, rappresentava che alla fine della gara, mentre si dirigeva verso gli spogliatoi, vedeva il suo compagno Francesco RICCIARDI TRIMBOLI correre verso gli spogliatoi ìnseguito da circa 15 - 20 sostenitori del BAGALADI e subito si dirigeva in suo aiuto, ma veniva aggredito da alcune persone arrivate alle sue spalle che lo colpivano violentemente con pugni e calci procurandogli delle ferite al naso ed all'occhio sinistro tanto da dover fare ricorso alle cure del pronto soccorso dell'ospedale di Melito P.S. dove gli veniva diagnosticata "cefalea post traumatica trauma contusivo regione nasale con escoriazioni e orbitaria sx con frattura ossa nasali" (vedasi certificato del Pronto Soccorso in atti) e giudicato guaribile in venti giorni s.c.; aggiungeva che in quelle condizioni non era stato in grado di riconoscere chi lo avesse colpito e/o se in mezzo a quelle persone ci fossero dei tesserati del Bagaladi;
Osservato che:
- solo dagli atti messi a disposizione di quest'Ufficio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria che, detto per inciso, riteneva di dover chiedere l'archiviazione del procedimento, era possibile ottenere qualche ulteriore elemento chiarificatore di quanto accaduto;
-due rappresentanti delle Forze dell'Ordine che, fuori servizio, seguivano la gara dagli spalti riferivano, nelle loro relazioni, che al termine della partita il giocatore n.9 del S. VENERE GALLINA, Sig. Francesco RICCIARDI TRIMBOLI, dava uno schiaffo o un pugno al giocatore n.5 del BAGALADI, Sig. Francesco RUSSO, che a sua volta reagiva rifilando un buffetto all'avversario che per tutta risposta invitava il RUSSO a incontrarsi fuori dal campo per sistemare i conti;
interveniva anche il padre del RICCIARDI TRIMBOLI, che aveva assistito all'incontro di calcio, il quale andava verso il RUSSO e lo spintonava cercando nel contempo di colpirlo, ma il Russo reagiva alzando anch'egli le mani per difendersi; sedato questo focolaio di rissa grazie all'intervento di altri giocatori, il RICCIARDI TRIMBOLI continuava ad avere atteggiamenti ostili questa volta nei confronti di una persona che si trovava tra il pubblico che colpiva con un pugno alla nuca rimediando, a sua volta, uno schiaffo che

lo induceva a fare rientro negli spogliatoi mentre altri giocatori non identificati continuavano la rissa che, comunque, dopo pochi minuti si esauriva;
Rilevato che:
-come già in precedenza evidenziato, il G.S. presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria ha già provveduto a sanzionare l'A.S. BAGALADI e alcuni suoi tesserati per l'invasione di campo verificatasi al termine della partita in questione;
- l'A.S.D. S. VENERE GALLINA, che non risulta essersi iscritta a Campionati federali per la corrente stagione sportiva 2013-14 e pertanto è stata dichiarata inattiva come risulta dal C.U. n.49 del 25.10.2013, è comunque soggetta alla giurisdizione federale fino a revoca dell'affiliazione;
- nel comportamento dei Sigg.ri Francesco RUSSO, calciatore tesserato per l'A.S. BAGALADI, e Francesco RICCIARDI TRIMBOLI, calciatore tesserato, all'epoca dei fatti, per l'A.S.D. S. VENERE GALLINA, debbono, pertanto, ravvisarsi aspetti rilevanti sotto il profilo disciplinare con riferimento alla chiara violazione dei principi di correttezza, lealtà e probità nonché del dovere di osservanza delle norme e degli attì federali di cui dell'art. 1, comma 1, del C..G.S. per aver tenuto, al termine della gara BAGALADI - S. VENERE GALLINA del 2.2.2013, valevole per il Campionato Provinciale di lll^ Categoria, girone "I", un comportamento violento come meglio individuato nella parte motiva da intendersi come di seguito ritrascritta;
- nel comportamento del Sig. Francesco NOCERA, già Presidente dell'A.S.D. S. VENERE GALLINA, debbono ravvisarsi aspetti rilevanti sotto il profilo disciplinare con riferimento alla chiara violazione dell'art. 1, comma 3, del C.G.S. per non essersi presentato innanzi alla Procura Federale, Organo della Giustizia Sportiva, nonostante sia stato convocato per tre volte;
- vanno conseguentemente sanzionate l'A.S. BAGALADI per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in virtù di quanto ascritto al suo tesserato RUSSO Francesco, e l'A.S.D. S. VENERE GALLINA per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., in virtù di quanto ascritto al suo Presidente NOCERA Francesco, nonché per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in virtù di quanto ascritto al suo tesserato Francesco RICCIARDI TRIMBOLI;
Visto l'art. 32, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva;
Vista la proposta del Sostituto Procuratore Aw.Giammaria Camici;

deferiva

alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria
1) RUSSO Francesco, calciatore tesserato per l'A.S. Bagaladi;
2) RICCIARDI TRIMBOLI Francesco, calciatore tesserato, all'epoca dei fatti, per l'A.S.D.S.Venere Gallina;
3) NOCERA Francesco, Presidente, all'epoca dei fatti, dell'A.S.D. S. Venere Gallina;
4) la società A.S. BAGALADI;
5) la società A.S.D. S. VENERE GALLINA;
per rispondere:
il Primo e il secondo: -della violazione dei principi di correttezza, lealtà e probità nonché del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali di cui dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. per aver tenuto, al termine della gara BAGALADI - S. VENERE GALLINA del 2.2.2013, valevole per il Campionato Provinciale di lll^ Categoria, girone "I", un comportamento violento come meglio individuato nella parte motiva da intendersi come di seguito ritrascritta;
il terzo: - della violazione dell'art. 1, comma 3, del C.G.S. per non essersi presentato innanzi alla Procura federale, Organo della Giustizia Sportiva, nonostante sia stato convocato per tre volte;
la quarta: - a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, comma 2, del C.G.S., in virtù di quanto ascritto al suo tesserato RUSSO Francesco;
la quinta: - a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., in virtù di quanto ascritto al suo Presidente NOCERA Francesco nonché per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in virtù di quanto ascrìtto al suo tesserato Francesco RICCIARDI TRIMBOLI.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 17 febbraio 2014, sono comparsi davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sostituto Procuratore Federale avv. Antonio Quintieri, nonché il Presidente della A.S. Bagaladi, sig.Antonino Dieli. Nessuno è comparso per gli altri deferiti.
Il Presidente della A.S. Bagaladi ha avanzato istanza per l'applicazione delle sanzioni ex art.23 C.G.S. cosi determinate: sanzione base € 150,00 di ammenda ridotta a € 100,00.
Il Sostituto Procuratore Federale ha espresso il proprio consenso.
In ordine, invece, alle posizioni degli altri deferiti, il Sostituto Procuratore Federale ha chiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni:
per Russo Francesco 2 giornate di squalifica;
per Ricciardi Trimboli Francesco 3 giornate di squalifica;
per Nocera Francesco 2 mesi di inibizione;
per la Società A.S.D. S. Venere Gallina € 300,00 di ammenda.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrino gli estremi delle violazioni contestate così come specificato in rubrica.
Tuttavia, in merito alla posizione della A.S.D. S. Venere Gallina, la Commissione, pur accedendo alla tesi della Procura Federale, dichiara il non luogo a procedere in quanto società inattiva dal 25.10.2013 (ved. C.U. n. 49);

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore, del patteggiamento e riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga:

- a RUSSO Francesco, calciatore tesserato per l'A.S. Bagaladi, DUE (2) giornate di squalifica;
- a RICCIARDI TRIMBOLI Francesco, calciatore tesserato, all'epoca dei fatti, per l'A.S.D. S. Venere Gallina, TRE (3) giornate di squalifica;
- a NOCERA Francesco, Presidente, all'epoca dei fatti, dell'A.S.D. S. Venere Gallina, DUE (2) mesi di inibizione e quindi fino al 19 APRILE 2014;

alla Società A.S. BAGALADI **€** 100,00 (cento/00) di ammenda.

Dichiara il non luogo a procedere nei confronti della A.S.D. S. VENERE GALLINA poiché dichiarata inattiva.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 20 a carico di:

1) LUZZI Sandro, tesserato all'epoca dei fatti, per la A.S. Paludi; 2) la Società A.S. PALUDI;

per rispondere, rispettivamente: il sig. Luzzi Sandro, della violazione degli artt. 1, comma 1, del CGS e 30, commi 1 e 4, dello Statuto Federale, per avere adito la Giustizia Ordinaria, senza richiedere la preventiva autorizzazione al Consiglio Federale, così eludendo il vincolo di giustizia, come sopra meglio descritto nella parte motiva; la Soc. A.S. Paludi, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, comma 2, del CGS, in conseguenza delle violazioni ascritte al proprio tesserato.

IL DEFERIMENTO

Con nota del 18 dicembre 2013, n.3103/889pf12-13/GT/dl, il Vice Procuratore Federale,

letti gli atti del procedimento n. 889 pf 12/13;

Premesso che, con nota del 19 marzo 2013, il Presidente del Comitato Regionale Calabria comunicava alla Procura Federale, per le opportune valutazioni, che l'arbitro, sig. Pranno Paolo, della Sez. AIA di Cosenza, era stato oggetto di denuncia penale sporta nei suoi confronti dal calciatore Luzzi Sandro, tesserato per la Soc. Paludi, senza che fosse stato preventivamente richiesto ed ottenuto il previsto nulla - osta;

Rilevato che, dall'esame della documentazione pervenuta e dalle dichiarazioni rilasciate dal tesserato escusso, Luzzi Sandro, al collaboratore dell'Ufficio di Procura Federale, in data 17.05.2013, è emerso che il predetto Luzzi Sandro ha sporto denuncia - querela, presso un Comando Stazione Carabinieri territoriale, nei confronti dell'arbitro Pranno Paolo, in ordine al reato di diffamazione, subito in occasione della gara Scala Coeli - AS Paludi dell'11.12.2011, in assenza di richiesta di autorizzazione, da parte del Consiglio Federale, a poter adire l'autorità giudiziaria e, pertanto, in violazione della clausola compromissoria di cui all'art. 30 dello Statuto Federale;

Ritenuto, pertanto, che nel comportamento tenuto dal suddetto tesserato debbano ravvisarsi aspetti rilevanti sotto il profilo disciplinare, vista la violazione, documentalmente provata e sostanzialmente ammessa dallo stesso Luzzi, del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all'art.1, comma 1, del CGS, con riferimento all'art. 30, commi 1 e 4 dello Statuto Federale, per avere lo stesso adito la Giustizia Ordinaria, senza richiedere la preventiva autorizzazione al Consiglio Federale, così eludendo il vincolo di giustizia;

Ritenuto, altresì, che la società AS Paludi debba rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, comma 2, del CGS, per l'operato del proprio tesserato;

Vista la proposta del Sostituto procuratore, aw. Gianfranco Marcello;

Visto l'art. 32, comma 4, del CGS;

DEFERIVA

Alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria

1) Luzzi Sandro, tesserato all'epoca dei fatti, per la A.S. Paludi;

2) la Società A.S. Paludi;

per rispondere, rispettivamente:

il sig. Luzzi Sandro, della violazione degli artt. 1, comma 1, del CGS e 30, commi 1 e 4, dello Statuto Federale, per avere adito la Giustizia Ordinaria, senza richiedere la preventiva autorizzazione al Consiglio Federale, così eludendo il vincolo di giustizia, come sopra meglio descritto nella parte motiva;

la Soc. A.S. Paludi, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, comma 2, del CGS, in conseguenza delle violazioni ascritte al proprio tesserato.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 17 febbraio 2014, sono comparsi davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale: il Sostituto Procuratore Federale avv. Antonio Quintieri, nonché il sig. Luzzi Sandro e la Società A.S. Paludi, rappresentata dal Presidente Sig.ra Pondaco Teresa. La Società A.S. Paludi ha avanzato istanza per l'applicazione delle sanzioni ex art.23 C.G.S. cosi determinate: sanzione base **€** 600,00 di ammenda, ridotta a **€** 400,00.

Il Sostituto Procuratore Federale ha espresso il proprio consenso.
Quanto al calciatore Luzzi Sandro il Sostituto Procuratore ha chiesto l'applicazione della squalifica di mesi sei.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrino gli estremi delle violazioni contestate così come specificato in rubrica.
Va accolta la richiesta di applicazione nella misura concordata per la Società A.S.Paludi di **€** 400,00 quanto alla responsabilità del calciatore Luzzi Sandro e documentalmente accertata.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore, del patteggiamento e riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga:
- alla Società A.S. PALUDI l'ammenda di **€** 400,00 (quattrocento/00);
- al calciatore LUZZI Sandro la squalifica di mesi SEI (6) quindi fino al 19 AGOSTO 2014.

RECLAMO n.27 della Società A.S.D. PRASAR
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 71 del 5.12.2013 (punizione sportiva della perdita della gara *Prasar - Real Catanzaro 1969 del 10.11.2013* **con il risultato di 0-3).**

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della Società reclamante;
sentito l'arbitro a chiarimenti;

RITENUTO

1.- che nel corso dell'audizione il direttore di gara ha confermato che al 25° del secondo tempo la Soc. Prasar sostituiva il n. 2 De Sio Tommaso (classe 1997) con il numero 18 Mauro Alessio (classe 1993) e non invece, come sostenuto dalla reclamante con il numero 13 Trapasso Alessio (classe 1996);
2.- che per effetto della sostituzione la Soc. Prasar non ha ottemperato all'obbligo di impiegare per l'intera gara almeno un calciatore nato dal 1° gennaio 1994 e un calciatore nato dal 1° gennaio 1995;
3.- che, pertanto, il reclamo è infondato;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.59 della Società POL.D. OLYMPIC ACRI
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 99 del 30.1.2014 (omologazione risultato gara *Olympic Acri – Sporting Terranova del 26.1.2014***, ammenda di € 500,00, penalizzazione di TRE punti in classifica, squalifica del calciatore STRAFACE Giuseppe fino al 31/1/2016, squalifica del calciatore LAMIRATA Andrea per CINQUE gare effettive).**

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti il reclamo e gli atti ufficiali;
sentito il rappresentante della Società reclamante;
sentito l'arbitro a chiarimenti;

RILEVA

1.- La reclamante argomenta che nessun tifoso ha scavalcato la recinzione, che è alta circa mt.2,5, e che il capannello di persone che si è creato a fine gara intorno all'arbitro in prossimità dell'uscita dal terreno di gioco, era composto dai sei calciatori dell'Olympic Acri espulsi, dai calciatori che stavano per guadagnare gli spogliatoi, dai volontari della Croce Rossa e dal padre dell'arbitro che aveva raggiunto il terreno di gioco. L'arbitro ha erroneamente pensato all'ingresso di tifosi in campo, che non è avvenuto anche perché sugli spalti erano presenti non più di venti persone, probabilmente ingannato dagli abiti borghesi indossati dai calciatori precedentemente espulsi. Ammette che ci sia stata aggressione verbale e che nel parapiglia possa esserci stato qualche spintone, ma nessuna aggressione fisica da parte dei tesserati all'arbitro, che è stato accompagnato negli spogliatoi dal personale della Croce

Rossa e da alcuni dirigenti senza grossi problemi. Contesta un errore tecnico nell'espulsione del calciatore Pellegrino Ernesto n.2, che veniva ammonito al 44' e quindi espulso per doppia ammonizione, ma che in realtà la prima ammonizione era stata comminata al n.2 della squadra avversaria, tant'è che l'arbitro dopo aver notificato il cartellino rosso, ci ripensava e lasciava in campo il calciatore fino alla fine del primo tempo; ma negli spogliatoi, dopo aver convocato i dirigenti, invitava il Pellegrino a non rientrare in campo.
2.- L'arbitro, sentito a chiarimenti dalla Commissione, confermava punto per punto il rapporto di gara, chiarendo che alcuni sostenitori dell' Olympic Acri entravano sul terreno di gioco attraversando il cancello principale che i dirigenti della Società avevano appositamente aperto e altri scalcavano il cancello che dai parcheggi esterni consente l'accesso al campo.
Per il resto conferma l'aggressione subita ad opera del calciatore Straface Giuseppe e il comportamento offensivo di Lamirata Andrea, in precedenza identificato.
Asseriva, inoltre, che il calciatore Pellegrino Ernesto veniva espulso dal campo senza più prendere parte al gioco.
3.- Le sanzioni inflitte dal primo giudice ai calciatori appaiono eccessive e devono essere ridotte, considerato che l'aggressione da parte di Straface Giuseppe non ha avuto alcuna conseguenza e che il comportamento di Lamirata Andrea deve inquadrarsi in una condotta offensiva e irriguardosa.
4.- Ugualmente eccessiva, in relazione ai fatti accertati, appare la penalizzazione di tre punti in classifica irrogata alla Società reclamante, posto che l'ingresso dei sostenitori non ha prodotto alcuna conseguenza sulla regolarità della gara né vi sono stati atti di violenza nei confronti del direttore di gara, di calciatori o di terzi.
Congrua, invece, appare la sanzione dell'ammenda.

P.Q.M.

1) riduce la squalifica a carico di STRAFACE Giuseppe fino al 30 GIUGNO 2015;
2) riduce la squalifica a carico di LAMIRATA Andrea a QUATTRO giornate effettive di gara;
3) revoca la penalizzazione di punti TRE (3) in classifica;
2) conferma nel resto;
3) dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n. 60 della Società A.C.D. CONDOFURI 2009
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 99 del 30.1.2014 (ripetizione gara Bianchese - Condofuri 2009 del 12.1.2014).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

- letti il reclamo e gli atti ufficiali ;
- sentiti i rappresentati delle due Società;
preliminarmente dichiarata l'inammissibilità delle controdeduzioni della Società Bianchese per mancata notifica alla controparte;

RITENUTO

-che dal rapporto dell'arbitro risulta in maniera chiara e inequivoca che al 35° del secondo tempo di gioco un soggetto entrava abusivamente in campo e colpiva il direttore di gara con uno schiaffo alla nuca;
-che a causa del colpo ricevuto l'arbitro, non più nelle condizioni di continuare la direzione, sospendeva definitivamente la gara;
- che l'arbitro non riusciva a identificare l'aggressore, ma riferiva non essere un sostenitore né della Bianchese, che si trovava in vantaggio con il risultato di 3 – 1, né del Condofuri;
- che le motivazioni esposte nel reclamo dalla Società Condofuri, volte a identificare l'aggressore come sostenitore della Società Bianchese, sono frutto di mere supposizioni non supportate da alcun elemento concreto e, come tali, irrilevanti;
- che, pertanto, deve condividersi l'assunto del Giudice Sportivo il quale ha ritenuto che la responsabilità dell'aggressione all'arbitro sia stata perpetrata da un soggetto che non aveva alcuna relazione con le due Società e completamente estraneo a qualsiasi interesse diretto con la gara;
- che ai sensi dell'art. 4, punto 3, e dell'art. 14 C.G.S., le società rispondono oggettivamente dell'operato, del comportamento e dei fatti violenti compiuti dai propri sostenitori, e non anche per comportamenti di soggetti a loro del tutto estranei;
- che, sotto altro profilo, la Società Bianchese è stata correttamente sanzionata dal primo giudice per la violazione del dovere di tutela dell'ordine e della sicurezza;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n. 61 del Sig. SCIGLIANO Maria Grazia (tesserato Soc. La Sportiva Traforo)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale . n. 103 del 6.2.2014 (squalifica per TRE gare effettive).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti il reclamo e gli atti ufficiali;

RITENUTO

che dal rapporto dell'arbitro risulta in maniera chiara e inequivoca che a fine gara il giocatore Scigliano Maria Grazia colpiva con un calcio un avversario;
che il fatto, ammesso dalla stessa reclamante la quale ha espresso pentimento e rammarico per l'accaduto, deve considerarsi evento isolato e del tutto occasionale, dati anche gli ottimi precedenti dell'atleta responsabile;

P.Q.M.

riduce la squalifica inflitta al calciatore SCIGLIANO Maria Grazia a DUE (2) giornate effettive di gara e dispone restituirsi la tassa.

RECLAMO n.62 della Società A.S.D. CALABRIA FOOD FUTSAL
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 31 del 6.2.2014 (ammenda di € 500,00, squalifica del calciatore CASALETTO Marco fino al 30/6/2014,squalifica del calciatore BUFFONE Mario fino al 31/12/2014, squalifica del calciatore FANTE Mattia fino al 31/3/2014, squalifica del calciatore FANTE Emmanuel fino al 12/3/2014, squalifica del calciatore ODDO Pasquale fino al 12/3/2014, squalifica del calciatore DOMANICO Giuseppe per QUATTRO gare effettive).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

-letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
- sentito il sig.Oddo Pasquale, calciatore allenatore, il quale ha argomentato in merito alla propria posizione;

RILEVA

la reclamante chiede l'annullamento o, in subordine, la riduzione delle squalifiche comminate ai suoi tesserati e della ammenda inflitta alla società, contestando la veridicità dei fatti per come attestati in referto, evidenziando che nessun tentativo di violenza sia stato perpetrato nei confronti dell'arbitro a fine partita, e che comunque non si rinvengono elementi di responsabilità della società nella descrizione di cui al rapporto arbitrale.
Ammette che i calciatori si sono resi responsabili di comportamenti disciplinarmente rilevanti, quali il Buffone che ha preso l'arbitro per un braccio, il Casaletto assumendo un atteggiamento alterato, gli altri protestando a voce alta, ma nessuno ha posto in essere alcun tentativo di violenza.
La Commissione, considerato che, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, C.G.S., i rapporti ufficiali e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, deve ritenere che non sussistono elementi per poter inficiare la ricostruzione dei fatti esposta nel provvedimento impugnato.
Quanto alle sanzioni, possono essere rimodulate tenendo conto della natura e della entità dei fatti accertati e comunque della inesistenza di atti idonei a configurare il tentativo di aggressione dei calciatori Casoletto, Buffone, Fante Mattia e Fante Emmanuel.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale In parziale accoglimento del reclamo riduce:
- la squalifica inflitta al calciatore CASOLETTO Marco fino al 6 APRILE 2014;
- la squalifica inflitta al calciatore BUFFONE Mario fino al 6 AGOSTO 2014;
- la squalifica inflitta al calciatore FANTE Mattia fino al 6 MARZO 2014;
- la squalifica inflitta al calciatore FANTE Emmanuel fino al 6 MARZO 2014;
- la squalifica inflitta all' allenatore ODDO Pasquale fino al 6 MARZO 2014;
- la squalifica inflitta al calciatore DOMANICO Giuseppe a TRE gare effettive.
- la sanzione dell'ammenda ad € 200,00 (duecento/00);

dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.63 del Sig.MARULLA Luigi (tesserato della SSD Marca)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 23 SGS del 7.2.2014 (squalifica fino al 07/3/2014).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
ritenuto che la squalifica inflitta al sig.Marulla Luigi, allenatore della SSD Marca, per mesi uno, non è reclamabile in quanto ai sensi dell'art.45, n.3 lett.b) CGS, non sono impugnabili in alcuna sede le squalifiche per i tecnici fino ad un mese;

P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n. 64 della Società ASD AMARONI 08
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n. 39 del 6.2.2014 (squalifica del calciatore SESTITO Domenico per SEI gare effettive, squalifica del calciatore RUGGIERO Francesco per CINQUE gare effettive).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti il reclamo e gli atti ufficiali;

RITENUTO

che dal rapporto dell'arbitro risulta in maniera chiara e inequivoca:
a) che il calciatore Ruggiero Francesco nel corso della gara teneva un comportamento gravemente offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara, reiterando offese e minacce anche quando l'arbitro si accingeva a lasciare il campo;
b) che il calciatore Sestito Domenico, a fine gara, teneva un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro, mentre deve escludersi il tentativo di aggressione individuato dal primo giudice per l'assenza di atti idonei a diretti in modo non equivoco ad aggredire l'arbitro;
che, pertanto, la sanzione inflitta dal primo giudice a Sestito Domenico deve essere ridotta, mentre appare congrua la sanzione comminata al calciatore Ruggiero Francesco la cui maggiore gravità va commisurata alla ripetizione del comportamento tenuto.

P.Q.M.
riduce la squalifica a carico del calciatore SESTITO Domenico a QUATTRO giornate effettive di gara;
conferma nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

IL SEGRETARIO — Emanuele Daniele
IL PRESIDENTE — Saverio Mirarchi

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA **IL 19 FEBBRAIO 2014**